



Banking and Finance

HIGHLIGHTS

- [EBA](#). Pubblicata la bozza di modifica alle Linee guida sulla sana gestione dei rischi di terze parti
- [Banca d'Italia](#). Pubblicato il resoconto della consultazione sull' estensione ai CASP delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e delle Disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni per finalità antiriciclaggio
- [Consob](#). Pubblicata la consultazione sull' assoggettamento a contribuzione dei soggetti che operano sui mercati delle crypto-attività
- [MEF](#). Pubblicata la bozza del decreto ministeriale recante il nuovo Regolamento sugli investimenti degli enti previdenziali

ALTRE NOTIZIE

- [Banca d'Italia](#). Pubblicato l'intervento della Vice direttrice Generale della Banca d'Italia in materia di evoluzione della moneta e di impatto delle tecnologie digitali sui sistemi finanziari



HIGHLIGHTS

EBA. Pubblicata la bozza di modifica alle Linee guida sulla sana gestione del rischio di terze parti

L'EBA ha avviato la consultazione pubblica della bozza di modifica alle "Linee guida sulla sana gestione del rischio di terze parti" del 25 febbraio 2019, per tenere conto del crescente ricorso da parte di entità finanziarie (banche, imprese di investimento, prestatori di servizi di pagamento, IMEL, emittenti di ART, soggetti creditori come definiti dall'art. 4 della direttiva 2014/17/EU) a soggetti terzi (*third party service providers* – TPSP).

La bozza di Linee guida riguarda pertanto gli accordi di esternalizzazione conclusi con soggetti terzi per la prestazione di servizi diversi dai servizi ICT (*Information and Communication Technologies*) e quelli riguardanti la funzione antiriciclaggio, con particolare attenzione all'esternalizzazione di funzioni critiche o importanti.

Le nuove Linee guida tengono conto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), al fine di assicurare un approccio coerente in materia di esternalizzazione di processi, servizi e attività ("funzioni").

La bozza di Linee Guida disciplina le misure minime che le entità finanziarie devono adottare nel corso della durata degli accordi con soggetti terzi (valutazione del rischio, *due diligence*, fase contrattuale, eventuale sub-delega, monitoraggio, strategie di risoluzione del contratto, procedure di risoluzione) per garantire la massima coerenza con i requisiti stabiliti della disciplina DORA. La bozza di Linee guida fornisce, altresì, criteri specifici per l'applicazione del principio di proporzionalità.

Inoltre, le nuove Linee guida intendono garantire la coerenza con il registro DORA consentendo agli enti finanziari di conservare informazioni coerenti per tutte le tipologie di servizi (ICT e non ICT), inclusa la possibilità di utilizzare un unico registro. Tenendo conto dell'applicazione del principio di proporzionalità, il livello di informazioni da documentare è stato limitato per ridurre l'onere sia per gli enti finanziari che per le Autorità competenti.

Per garantire una transizione efficiente, le entità finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione delle Linee guida aggiornate dispongono di un periodo transitorio di due anni per rivedere e modificare gli accordi di esternalizzazione esistenti e per aggiornare il registro di *outsourcing*.

La consultazione si conclude l'8 ottobre 2025.

[Link al documento: clicca qui](#)

Banca d'Italia. Pubblicato il resoconto della consultazione sull'estensione ai CASP delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e delle Disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni per finalità antiriciclaggio.

Banca d'Italia ha pubblicato il resoconto della consultazione, avviata il 15 gennaio 2025 e conclusasi il 17 marzo 2025, avente ad oggetto l'estensione ai prestatori di servizi per le cripto attività (CASP):

- (i) delle "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", del 30 luglio 2019;



- (ii) delle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019.

Il resoconto illustra le osservazioni e le proposte ricevute, e chiarisce gli interventi normativi finalizzati a rafforzare la gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In particolare:

- sono state eliminate dall’elenco dei fattori di rischio elevato, le operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa;
- è stato chiarito che, nelle ipotesi in cui un CASP presti servizi di gestione di portafoglio di cripto attività per conto di terzi, operando su una piattaforma gestita da un altro CASP, il CASP possa essere considerato alla stregua di un intermediario committente a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con la conseguente possibilità di acquisire i soli dati identificativi dell’investitore per conto del quale agisce. Nello specifico, non è stata accolta la richiesta sulla possibilità di applicare le previsioni di cui alla Parte Sesta (Disposizioni specifiche per particolari tipologie operative), *mutatis mutandis*, anche ai servizi prestati dai CASP ai sensi del MiCAR;
- è stato chiarito che, in assenza di una previsione normativa che stabilisca limitazioni specifiche agli incarichi attribuibili al Presidente del CdA, per i CASP il ruolo di esponente responsabile per l’antiriciclaggio può essere conferito anche a quest’ultimo, che assume pertanto un ruolo esecutivo;
- i CASP saranno tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio e la relazione annuale della funzione antiriciclaggio, comprensiva dell’esercizio di autovalutazione del rischio, in base alla data di inizio della loro operatività come CASP (cioè, rispettivamente, entro il 30 marzo e il 30 aprile 2026 laddove inizino ad operare nel 2025).

[Link al documento: clicca qui](#)

Consob. Pubblicata la consultazione sull’ assoggettamento a contribuzione dei soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività

Consob ha posto in consultazione delle modifiche al regime contributivo ex art. 40 della legge 724/1994, al fine di determinare il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività.

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) e del D.Lgs di adeguamento n. 129/2024, Consob ha ritenuto necessario apportare alcune modifiche al regime contributivo in essere.

In particolare, Consob ha previsto l’introduzione, per il regime contributivo 2025, di una specifica contribuzione a carico dei CASP che hanno presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs n. 129/2024.



Alla luce della complessità delle istruttorie connesse al rilascio dell'autorizzazione, la quantificazione del contributo di vigilanza prende a riferimento processi di vigilanza ritenuti simili per complessità, come il contributo autorizzatorio previsto per i gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, c. 1, del D.Lgs n. 58/1998 (TUF), di cui alla Delibera Consob n. 23352/24.

Il contributo dovrà essere versato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione.

Inoltre, a partire dal regime contributivo 2026, il contributo di vigilanza dovuto dai CASP verrà determinato in funzione del numero di servizi autorizzati/notificati, con l'esclusione del servizio di gestione di piattaforme di negoziazione di cripto-attività e dei depositari centrali.

E' prevista anche l'introduzione, a partire dal 2026, di un contributo a carico dei CASP che gestiscono piattaforme di negoziazione di cripto-attività.

Infine, è prevista l'introduzione di un contributo per i soggetti che notificano *white paper* per l'ammissione/negoziazione di cripto-attività "*other than*".

La consultazione si conclude il 22 agosto 2025.

[Link al documento: clicca qui](#)

MEF. Pubblicata la bozza del decreto ministeriale recante il nuovo Regolamento sugli investimenti degli enti previdenziali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero del Lavoro, ha pubblicato la bozza di decreto ministeriale recante il nuovo Regolamento sugli investimenti degli enti previdenziali (il "Decreto").

Il Decreto fornisce norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie delle casse previdenziali, della loro *governance* e della gestione del rischio, chiarendo che ai fini dell'applicazione del Regolamento per "Ente" si intendono gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, nonché gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103.

In particolare, il Decreto prevede che la gestione delle risorse degli Enti può essere effettuata in forma diretta o in forma indiretta. In quest'ultimo caso, l'Ente stipula convenzioni - che devono prevedere specifiche linee di indirizzo per attuare la strategia di investimenti deliberata dall'organo di amministrazione - con gestori esterni da selezionare con gara ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2023.

Nell'ipotesi in cui l'Ente affida a terzi lo svolgimento delle attività e dei processi di investimento deve, altresì, adottare misure di controllo delle modalità e verificarne regolarmente l'adeguatezza.

Sui criteri da seguire, il Regolamento prevede che gli Enti devono operare con trasparenza, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, e perseguire esclusivamente l'interesse collettivo degli iscritti.

In relazione ai criteri di investimento, si prevede che gli Enti devono privilegiare gli strumenti finanziari con adeguato grado di rischio, anche facendo ricorso a titoli di debito emessi o garantiti da Paesi europei e aderenti all'OCSE (o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più



Stati membri dell'UE), adottando politiche di adeguata diversificazione del portafoglio e iniziative per ottimizzare i risultati e contenendo i costi di gestione.

Inoltre, il Regolamento prevede che gli Enti investano prevalentemente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. Viceversa, l'investimento in attività diverse dagli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentari, ivi inclusi gli investimenti in azioni o quote di OICR alternativi e gli investimenti immobiliari, dovrà essere adeguatamente motivato.

Nel caso di investimenti in parti di OICR, il Decreto prevede che l'investimento:

- deve essere adeguatamente motivato nel documento sulla politica di investimento;
- deve generare una concentrazione del rischio compatibile con i parametri definiti dall'Ente;
- il rischio relativo a ciascun OICR oggetto di investimento deve essere adeguatamente valutato per garantire il rispetto dei principi e criteri stabiliti dal Decreto per il portafoglio nel suo complesso.

Inoltre, il Decreto stabilisce che, nel rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, l'investimento in OICR alternativi (FIA) è contenuto entro una ragionevole quota delle risorse dell'Ente, così da assicurare una corretta politica di frazionamento e contenimento del rischio, a priori declinata nel documento sulla politica di investimento.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 9 – “Limiti agli Investimenti” - del Decreto:

1. *Gli Enti investono le proprie disponibilità complessive in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. L'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA), compresi i fondi chiusi, è mantenuto a livelli prudenziali, è complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento del totale delle disponibilità complessive dell'Ente ed è adeguatamente motivato in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare. Gli OICVM e i depositi bancari si considerano strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. Gli OICR diversi dagli OICVM sono considerati strumenti finanziari negoziati in mercati non regolamentati.*
2. *Gli Enti, tenuto conto anche dell'esposizione realizzata tramite derivati, non investono più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo.*
3. *Fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, i limiti di cui al comma 2 non si applicano agli investimenti in quote o azioni di OICVM, FIA italiani diversi da quelli riservati, FIA UE e non UE autorizzati alla commercializzazione in Italia ai sensi dell'art. 44, comma 5 e seguenti, del TUF, nonché in strumenti finanziari emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea.*
4. *Gli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari devono essere contenuti entro il limite del 20 per cento del patrimonio dell'Ente.*
5. *Gli Enti non possono investire le disponibilità in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al 10 per cento se non quotata, né comunque, in azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare*



- in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente. I limiti di cui al presente comma non si applicano in caso di sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari;*
- 6. Gli Enti possono: a) concedere prestiti solo se strettamente connessi all'attività istituzionale dell'Ente come prevista nello statuto; b) assumere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea; c) prestare garanzie in favore di terzi solo per finalità strettamente connesse all'attività di investimento delle risorse dell'Ente.*
 - 7. L'investimento in OICR è consentito a condizione che: a) sia adeguatamente motivato in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e a quelle della politica di investimento che l'Ente intende adottare e risponda a criteri di efficienza ed efficacia, anche sotto il profilo dei costi; b) la politica di investimento degli OICR sia compatibile con quella dell'Ente; c) l'investimento in OICR non generi, neanche indirettamente, una concentrazione del rischio incompatibile con i parametri definiti dall'Ente ai sensi dell'articolo 7, comma 4; d) l'Ente sia in grado di monitorare il rischio relativo a ciascun OICR al fine di garantire il rispetto dei principi e criteri stabiliti nel presente decreto per il portafoglio nel suo complesso; e) fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, l'investimento in OICR alternativi (FIA), compresi i fondi chiusi, è contenuto entro il limite del 20 per cento delle disponibilità complessive dell'Ente e del 25 per cento del valore dell'OICR alternativo; f) l'investimento in OICR alternativi non UE (FIA non UE) non commercializzati in Italia è consentito in presenza di accordi di cooperazione tra l'Autorità competente del Paese d'origine dell'OICR alternativo e le Autorità italiane.*
 - 8. Gli Enti possono investire in strumenti finanziari connessi a merci entro il limite del 5 per cento delle loro disponibilità complessive purché emessi da controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione. Non sono ammessi derivati connessi a merci per i quali esiste l'obbligo di consegna del sottostante a scadenza.*
 - 9. L'esposizione valutaria, motivata dall'Ente in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare, è contenuta, al netto di coperture, entro il 30 per cento delle disponibilità complessive.*

Gli Enti dovranno poi attivare ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, per evitare che tali conflitti incidano in maniera negativa sugli interessi degli iscritti.

Infine, il Decreto esplicita che lo svolgimento di funzioni di amministrazione e controllo dell'Ente è incompatibile con le medesime attività presso gestori e altre società in cui si investe direttamente o indirettamente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli Enti dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.

[Link al documento: clicca qui](#)

ALTRE NOTIZIE



Banca d'Italia. Pubblicato l'intervento della Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia in materia di evoluzione della moneta e di impatto delle tecnologie digitali sui sistemi finanziari

Banca d'Italia ha pubblicato l'intervento di Chiara Scotti, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia, sul tema dell'evoluzione della moneta e l'impatto delle tecnologie digitali sui sistemi finanziari. L'intervento sottolinea che, secondo i dati della Banca Centrale Europea (BCE), i pagamenti digitali hanno ormai superato il contante in Italia, che è sceso al 49% del valore delle transazioni al dettaglio nel 2024.

Inoltre, dal 2019 al 2024 in Europa la quota di pagamenti *online* (*e-commerce*) è salita dal 18% al 36% in valore e dal 7% al 21% nel numero; in Italia rispettivamente dal 16 al 38% e dal 6% al 24%.

Per tali pagamenti il contante non è preso in considerazione e si usano soprattutto sistemi di pagamento non europei come PayPal, Visa e Mastercard. La Corte dei Conti Europea indica che il 40% dei pagamenti *e-commerce* è regolato con carte per le quali la quota di mercato combinata di Visa e Mastercard rappresenta il 90%. Nel suo intervento, la Vice Direttrice Generale ha sottolineato come tale dipendenza da attori stranieri possa compromettere l'autonomia strategica e la sovranità monetaria europea e, allo stesso tempo, possa penalizzare le banche e i commercianti europei che pagano elevati costi di accesso ai servizi di pagamento. Per questo motivo, l'euro digitale risulta essere la risposta migliore dell'Eurosistema: un'opzione di pagamento pubblica, sicura, istantanea, rispettosa della privacy, accessibile a tutti e utilizzabile ovunque nell'area euro.

Gli intermediari che distribuiranno l'euro digitale saranno soggetti alla disciplina introdotta dalle direttive 2015/2366/UE (PSD2), 2014/92/UE (PAD), 98/26/CE (SFD) e AML/CFT, per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Con riferimento alla *privacy*, gli intermediari avrebbero la possibilità di conoscere i dati delle transazioni *online* dei rispettivi utenti soltanto nella misura richiesta per il rispetto di queste norme.

Il progetto, in fase preparatoria fino a fine 2025, prevede la definizione delle regole di utilizzo, l'individuazione dei fornitori tecnologici e un tetto massimo detenibile da ciascuna persona per preservare la stabilità del sistema bancario. La BCE, insieme alle banche centrali nazionali, deciderà entro la fine dell'anno se avviare la fase successiva, mentre il Consiglio europeo sta accelerando l'*iter* legislativo per approvare il regolamento che introdurrà formalmente l'euro digitale.

Entro la fine del 2025 il Consiglio direttivo della BCE adotterà le decisioni per la fase successiva.

[Link al documento: clicca qui](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.i	
BUSTO ARSIZI	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

